

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 luglio 2015

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2015, n. 6.

Modifiche alle leggi regionali 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva), 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure) e 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati). (15R00335) . . . . . Pag. 1

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 marzo 2015, n. 053/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento di cui all'articolo 12-bis della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224. (15R00284) . . . . . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 marzo 2015, n. 054/Pres.

Regolamento di modifica del "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)", emanato con decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 112. (15R00279) . . . . . Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 marzo 2015, n. 055/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile. (15R00280) . . . . . Pag. 15

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2015, n. 4.

Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017. (15R00306) . . . . . Pag. 24



**REGIONE TOSCANA**


LEGGE REGIONALE 19 marzo 2015, n. 29.

**Modifiche alla legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale). (15R00250) . . . . .** *Pag.* 27

**REGIONE ABRUZZO**

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2015, n. 8.

**Disposizioni urgenti in favore delle Province e altre disposizioni. (15R00263) . . . . .** *Pag.* 28



## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2015, n. 6.

**Modifiche alle leggi regionali 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva), 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure) e 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 7 Parte I dell'11 marzo 2015)*

II CONSIGLIO REGIONALE –  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifica all'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva)*

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 2.

*Modifiche all'articolo 3 della l.r. 12/2012*

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, in coerenza con i Piani di Bacino e in raccordo con la pianificazione territoriale paesaggistica e urbanistica” sono soppresse.

2. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “delle cave” sono sostituite dalle seguenti: “dei siti estrattivi”.

3. La lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“*e*) la definizione di indirizzi per l'esercizio della vigilanza sulle attività estrattive, compresi i criteri per la determinazione della sanzione pecuniaria paesaggistica di cui all'articolo 167, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni.”.

Art. 3.

*Modifiche all'articolo 4 della l.r. 12/2012*

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “con le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP)” sono sostituite dalle seguenti: “in raccordo con la pianificazione territoriale paesaggistica e urbanistica”.

2. Il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“4. Fermo restando quanto previsto ai fini della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS), il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

*a*) quadro di analisi conoscitivo, suddiviso per bacini di utenza, volto all'analisi della consistenza dei giacimenti in essere sul territorio regionale;

*b*) quadro operativo, che individua i poli estrattivi, i siti per il deposito dei rifiuti di estrazione ardesiaci e le zone ove è consentita la realizzazione di opere in superficie delle cave in sotterraneo, quali imbocchi, strade di servizio, piazzali;

*c*) norme di attuazione, che prevedono in particolare le modalità, le indicazioni e le condizioni per l'esercizio dell'attività estrattiva e per la sistemazione finale dei siti;

*d*) documento di definizione dei contenuti fondamentali del Piano, per la modifica dei quali è necessaria una variante sostanziale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1;

*e*) piano di monitoraggio.”.

Art. 4.


*Modifiche all'articolo 5 della l.r. 12/2012*

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, corredato dal rapporto ambientale redatto sulla base del rapporto preliminare ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni,” sono soppresse.

2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: “La delibera di adozione, con gli atti costitutivi del Piano, è pubblicata nel sito medesimo.”.

3. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “Il progetto di Piano, previo avviso nel sito web istituzionale della Regione, è trasmesso alle province, alla Città metropolitana e ai comuni il cui territorio è interessato dal Piano medesimo, nonché ai soggetti competenti in materia ambientale individuati per l'espletamento delle procedure di VAS ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni.”.

4. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:



“4. Nei sessanta giorni successivi al ricevimento del progetto di Piano, le province e la Città metropolitana trasmettono il proprio parere alla Regione. La Giunta, nei centoventi giorni successivi al ricevimento dei pareri dei comuni, della Città metropolitana e delle province o all'infruttuoso decorso dei termini all'uopo stabiliti, sentito il Comitato Tecnico Regionale, propone al Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria l'approvazione del Piano, comprendente la pronuncia di VAS.”.

5. Al comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Dell'approvazione è dato avviso nel sito web istituzionale della Regione ed un esemplare del Piano con i relativi allegati grafici è depositato a permanente e” sono sostituite dalle seguenti: “Una copia del Piano con i relativi allegati grafici è depositato a”.

6. Alla fine del comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “e nel sito web istituzionale della Regione.”.

7. Al comma 7 dell'articolo 5 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Giunta regionale” sono sostituite dalla seguente: “Regione”.

#### Art. 5.

##### *Modifiche all'articolo 6 della l.r. 12/2012*

1. La rubrica dell'articolo 6 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: “Varianti e aggiornamenti del Piano”.

2. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“3. Gli aggiornamenti del Piano conseguenti alla chiusura e sistemazione di un sito e le rettifiche al Piano necessarie ai fini della correzione di meri errori materiali sono effettuati con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.”.

#### Art. 6.

##### *Modifica all'articolo 7 della l.r. 12/2012*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente:

“2 bis. Il catasto viene aggiornato a seguito dell'approvazione delle varianti e degli aggiornamenti del Piano di cui all'articolo 6 ovvero di approfondimenti conoscitivi.”.

#### Art. 7.

##### *Modifiche all'articolo 8 della l.r. 12/2012*

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “e previa verifica del possesso da parte dell'istante della disponibilità giuridica delle aree interessate e di adeguate capacità tecnico-economiche”.

2. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “su terreni dei quali abbia la disponibilità giuridica presenta, in conformità con le indicazioni del Piano,” sono sostituite dalla seguente: “presenta”.

3. Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Giunta regionale” sono sostituite dalla seguente: “Regione”.

4. Al comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “pubblicato nel sito web istituzionale della Regione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo-prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione”.

5. Il comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“6. La titolarità dell'autorizzazione non può essere trasferita, pena la decadenza della stessa, senza la preventiva autorizzazione della Regione, che viene rilasciata previa verifica della disponibilità giuridica delle aree interessate e delle capacità tecnico-economiche del subentrante e sentito il Comune in merito al pagamento dei contributi di estrazione di cui all'articolo 14. A seguito della consegna della nuova autorizzazione al subentrante, la Regione rilascia, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, il nulla osta allo svincolo della cauzione prestata dal cedente.”.

#### Art. 8.

##### *Modifiche all'articolo 9 della l.r. 12/2012*

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“b) le singole fasi di attuazione del progetto e le prescrizioni e i vincoli per lo svolgimento dell'attività e per la conseguente sistemazione del sito, con specificazione delle prescrizioni il cui mancato rispetto comporta la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d);”.

2. Alla fine della lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “, commi 1 e 2, anche tramite il rinvio a criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b)”.

3. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è inserita la seguente:


“c bis) l'individuazione dei margini di flessibilità dell'autorizzazione paesaggistica, per l'esecuzione degli interventi che non si configurano come variante sotto il profilo paesaggistico;”.

#### Art. 9.

##### *Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 12/2012*

1. L'articolo 10 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Durata dell'autorizzazione e sospensione volontaria dell'attività*). — 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 8 è efficace fino al completamento del programma di coltivazione e recupero ambientale, ferma restando la necessità del rinnovo di eventuali altri titoli autorizzativi.



2. In caso di volontaria cessazione anticipata dell'attività, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicarlo allo SUAP entro quindici giorni dal suo verificarsi.

3. In caso di volontaria sospensione dell'attività, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicarlo allo SUAP entro quindici giorni dal suo verificarsi, salvo che preveda di riprendere l'attività non oltre il centottantesimo giorno dall'inizio della sospensione. In ogni caso la cava deve essere lasciata in condizioni di sicurezza.

4. Qualora la sospensione dell'attività non sia stata comunicata ai sensi del comma 3 e tuttavia l'attività non venga ripresa entro centottanta giorni dall'inizio della sospensione, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a provvedere alla comunicazione nei dieci giorni successivi.

5. La ripresa dei lavori va denunciata allo SUAP almeno otto giorni prima del loro inizio.

6. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono inoltrate dallo SUAP a tutti i soggetti interessati, compresi gli organi di vigilanza di cui all'articolo 25."

#### Art. 10.

##### *Modifiche all'articolo 11 della l.r. 12/2012*

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "centocinquanta" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

2. Alla fine della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della verifica della sottoponibilità del programma presentato a VIA o screening, il responsabile dello SUAP si coordina con l'ufficio regionale competente in materia;"

3. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "dieci" e l'ultimo periodo è soppresso.

4. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: "coltivazione" sono inserite le seguenti: "al Comune e".

5. Alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "conclusa l'istruttoria di competenza delle strutture regionali" sono sostituite dalle seguenti: "acquisito il parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale in merito agli aspetti attinenti alla sicurezza".

6. Alla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: "approvazioni" sono inserite le seguenti: "anche di natura urbanistica".

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

"1 bis. Per le spese istruttorie relative al provvedimento unico regionale di cui al comma 1, lettera *f*), è definita, con il regolamento regionale di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, una tariffa unica regionale omnicomprensiva."

8. Il comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

#### Art. 11.

##### *Modifiche all'articolo 12 della l.r. 12/2012*

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "articolo 11" sono inserite le seguenti: " , con provvedimento comprensivo dell'autorizzazione paesaggistica".

2. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "ove necessaria, la preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica" sono sostituite dalle seguenti: "la preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, ove si tratti di varianti non rientranti nei margini di flessibilità di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c bis*), e/o di altri titoli previsti dalla normativa vigente."

#### Art. 12.

##### *Modifiche all'articolo 14 della l.r. 12/2012*

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "al Comune o ai comuni interessati per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 maggio di ogni anno" e le parole: "in ciascun anno solare" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno precedente".

2. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:


"2. Il contributo annuale di cui al comma 1 è di spettanza del Comune o dei comuni interessati per territorio, ai quali è versato dal titolare dell'autorizzazione, ad eccezione della quota di un trentesimo di tale contributo, che è da versare direttamente alla Regione per le attività di programmazione e gestione. Il contributo è comprensivo degli oneri e dei canoni demaniali eventualmente dovuti ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 2, della l.r. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 101 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni e integrazioni."

3. All'articolo 14, comma 4, della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "del Comune" sono inserite le seguenti: "o della Regione".

4. Al comma 7 dell'articolo 14 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "compensazione e riqualificazione ambientale strettamente connessi ai disagi conseguenti all'attività di cava" sono sostituite dalle seguenti: "riqualificazione ambientale, prevalentemente di riequilibrio idrogeologico,"

5. Dopo il comma 7 dell'articolo 14 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

"7 bis. I comuni, nell'ambito di quanto stabilito dalla normativa statale, possono stipulare convenzioni che prevedano lo scomputo del contributo di cui al comma 1 a fronte dell'esecuzione diretta degli interventi di cui al comma 7, anche di somma urgenza, secondo criteri e garanzie stabiliti dalla convenzione."



6. Il comma 8 dell'articolo 14 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“8. Il titolare dell'autorizzazione, entro il 31 marzo di ogni anno, è tenuto a fornire i dati sull'attività svolta nell'anno precedente, secondo indicazioni fornite dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b). Tali dati comprendono il quantitativo di materiale estratto e l'importo del contributo di estrazione da versare al Comune e alla Regione ai sensi del presente articolo.”.

#### Art. 13.

##### *Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 12/2012*

1. L'articolo 15 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 15 (*Decadenza dell'autorizzazione*). — 1. La Regione adotta il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva nei seguenti casi:

a) accertata mancanza originaria dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione, autocertificati nella domanda di autorizzazione;

b) perdita della disponibilità giuridica dei fondi interessati dal programma di coltivazione, non avviabile mediante l'approvazione di una variante all'autorizzazione e tale da pregiudicare la realizzazione definitiva dell'intervento autorizzato;

c) mancato inizio dell'attività entro il termine massimo fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera f);

d) inosservanza di prescrizioni stabilite nell'autorizzazione a pena di decadenza o insorgenza di situazioni di pericolo idrogeologico, ambientale, o di pericolo per la sicurezza dei lavoratori o delle popolazioni, o di situazioni di grave compromissione del paesaggio;

e) trasferimento dell'autorizzazione in assenza della preventiva autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 6;

f) cessazione anticipata o sospensione dell'attività estrattiva senza le comunicazioni previste dall'articolo 10;

g) grave ed ingiustificata inerzia nello sviluppo dell'attività in rapporto ad esigenze di rilevante interesse pubblico;

h) mancata realizzazione delle opere di sistemazione ambientale previste nel programma autorizzato.

2. Non si procede alla decadenza ai sensi del comma 1, lettera b), nel caso in cui la perdita della disponibilità giuridica interessi fondi su cui devono essere realizzati interventi di ricomposizione ambientale, senza estrazione di materiale. In tal caso, il proprietario dei fondi non può opporsi alla realizzazione degli interventi medesimi.

3. La decadenza dell'autorizzazione è disposta previa contestazione degli addebiti all'interessato, che può presentare controdeduzioni entro trenta giorni.

4. L'atto di decadenza dispone anche il blocco della cauzione di cui all'articolo 21 ovvero autorizza la sua acquisizione da parte del Comune, nel caso in cui questo debba provvedere immediatamente alle opere di messa in sicurezza del sito, da eseguirsi ove possibile tramite l'intervento del proprietario delle aree interessate. Il pro-

prietario delle aree ha in ogni caso la custodia delle aree stesse fino al subentro del soggetto incaricato della messa in sicurezza.

5. La cauzione di cui all'articolo 21, ove non sia stata utilizzata per l'esecuzione di opere di messa in sicurezza, viene svincolata solo a seguito della prestazione di un'altra cauzione in sede di rilascio di una nuova autorizzazione. Nessun indennizzo spetta nel caso di provvedimento di decadenza.

6. Decorso un anno dalla pronuncia di decadenza senza che sia stata presentata una nuova domanda di autorizzazione, la Regione autorizza il Comune ad incamerare la cauzione ai fini del suo utilizzo per il ripristino ambientale del sito, salvo che intenda attivare la procedura di cui all'articolo 23.”.

#### Art. 14.

##### *Modifica all'articolo 16 della l.r. 12/2012*

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: “In tal caso la Regione rilascia il nulla osta allo svincolo della cauzione di cui all'articolo 21.”.

#### Art. 15.

##### *Modifiche all'articolo 17 della l.r. 12/2012*

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “lavorazione di materiali” sono inserite le seguenti: “di provenienza esterna, estratti da altre cave ovvero” e le parole: “al fine del loro riutilizzo, in complementarietà ai materiali di cava” sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“2. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è tenuto a presentare allo SUAP una SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, per l'avvio dell'attività di cui al comma 1, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b). In caso di accertata carenza dei presupposti e delle condizioni prescritte per la SCIA, si applica l'articolo 19, commi 3 e 4, della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.”.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Nel caso in cui la lavorazione di materiale di provenienza esterna sia necessaria per l'esecuzione di un'opera pubblica, la Giunta regionale può, con apposito provvedimento, esentare il titolare dal rispetto della condizione di prevalenza dell'attività estrattiva prevista dal comma 1, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia ambientale.”.



## Art. 16.

*Inserimento degli articoli 17-bis e 17-ter  
nella l.r. 12/2012*

1. Dopo l'articolo 17 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“Art. 17-bis (*Cave sottoposte al regime di trasformazione*). — 1. Per le cave sottoposte al regime normativo di trasformazione (TRZ) che abbiano esaurito l'attività estrattiva, il titolare può presentare allo SUAP un nuovo progetto di ricomposizione ambientale senza ricorso allo Strumento Urbanistico Attuativo (SUA) o al Progetto Urbanistico Operativo (PUO). Il progetto è autorizzato secondo la procedura di cui all'articolo 11. L'esecuzione del progetto dà luogo allo svincolo della cauzione ai sensi dell'articolo 21, comma 5, previo accertamento dell'avvenuta realizzazione delle opere autorizzate.

2. Il titolare di una cava sottoposta al regime normativo di trasformazione (TRZ), che abbia già provveduto alla risistemazione ambientale del sito, può chiedere lo svincolo della cauzione, che viene disposto previo accertamento dello stato dei luoghi, ai sensi dell'articolo 21, comma 5. Qualora da tale accertamento risultino necessari ulteriori interventi, il titolare presenta allo SUAP un progetto di adeguamento, ai fini dello svincolo della cauzione.

Art. 17-ter (*Autorizzazione al riutilizzo del sito di cava*). — 1. Quando l'attività estrattiva sia prossima alla conclusione, il titolare della cava può presentare allo SUAP un progetto di riutilizzo del sito, da realizzarsi in sostituzione del progetto di sistemazione ambientale autorizzato dalla Regione. Il progetto di riutilizzo, corredato dall'attestazione da parte della Regione che l'attività di estrazione è prossima alla conclusione, è autorizzato, fatte salve le competenze regionali in materia urbanistica e paesaggistica, a condizione che tale progetto si faccia carico della sistemazione e messa in sicurezza dell'intero ambito interessato dall'attività di cava.

2. La Regione rilascia il nulla osta allo svincolo della cauzione di cui all'articolo 21 solo a seguito della verifica, da parte del Comune, dell'avvenuta realizzazione del progetto di riutilizzo. Nel caso in cui esso non possa essere realizzato, il titolare deve darne immediata comunicazione anche alla Regione ed è tenuto ad eseguire il programma di sistemazione ambientale già autorizzato dalla stessa.

3. A seguito dello svincolo della cauzione, la Regione dispone l'eliminazione dal Piano della scheda di progetto relativa alla cava, ai sensi dell'articolo 6, comma 3.”.

## Art. 17.

*Modifiche all'articolo 19 della l.r. 12/2012*

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “comprensive il” sono sostituite dalle seguenti: “compresa la tempistica, dal”.

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “e l'individuazione dei margini di flessibilità dell'autorizzazione paesaggistica”.

3. Al comma 5 dell'articolo 19 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ove necessaria, la preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica,” sono sostituite dalle seguenti: “la preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, ove si tratti di varianti non rientranti nei margini di flessibilità di cui al comma 3, e/o di altri titoli previsti dalla normativa vigente.”.

## Art. 18.

*Modifiche all'articolo 21 della l.r. 12/2012*

1. Il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:


“2. Laddove la sistemazione ambientale consista esclusivamente nella chiusura degli imbocchi e nella risistemazione del piazzale e delle piste di servizio, può essere determinata una cauzione di importo inferiore a euro 60.000,00, dietro presentazione da parte dell'interessato di un computo metrico estimativo asseverato dei costi relativi alla sistemazione ambientale così come previsti nel progetto, desunti dal Prezzario regionale opere edili, comprensivi dei costi relativi a spese tecniche e oneri per la sicurezza.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“4. La cauzione di cui al comma 1 è prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa ovvero rilasciata da confidi o altri intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) vigente alla data del 4 settembre 2010 e operanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario) e successive modificazioni e integrazioni. La cauzione per il permesso di ricerca ha la stessa durata del permesso e la cauzione da prestarsi in caso di autorizzazione ha una durata minima di tre anni. Prima della scadenza della fidejussione, l'interessato provvede con congruo anticipo al rinnovo della medesima o alla stipula di una nuova fidejussione in continuità con la precedente, al fine di poter proseguire l'attività autorizzata.”.

3. Il comma 5 dell'articolo 21 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“5. Lo svincolo della cauzione è disposto dal Comune, su domanda dell'interessato, previo nulla osta della Regione, che viene concesso a seguito dell'accertamento dell'avvenuta realizzazione delle opere di sistemazione ambientale ovvero negli altri casi previsti dal presente testo unico. Qualora le opere di sistemazione non vengano eseguite dal soggetto obbligato, la Regione pronuncia la decadenza ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera h).”.



4. Il comma 6 dell'articolo 21 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“6. Nel caso in cui il Comune proceda all'esecuzione d'ufficio delle opere di sistemazione ambientale e le spese risultino inferiori all'entità della cauzione, la differenza è restituita all'avente diritto. Qualora, esse superino l'importo della cauzione, il soggetto obbligato e il proprietario dell'area sono tenuti in solido al pagamento dell'eccedenza.”.

#### Art. 19.

##### *Modifica all'articolo 22 della l.r. 12/2012*

1. La rubrica dell'articolo 22 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: “Direttore responsabile dell'esercizio dell'attività estrattiva”.

#### Art. 20.

##### *Modifica all'articolo 23 della l.r. 12/2012*

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “ai fini dello sfruttamento del giacimento”.

#### Art. 21.

##### *Sostituzione dell'articolo 25 della l.r. 12/2012*

1. L'articolo 25 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (*Vigilanza*). — 1. Fatta salva la competenza regionale al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 296, comma 2, del d.P.R. n. 128/1959 e successive modificazioni e integrazioni, le funzioni amministrative di vigilanza in materia di polizia mineraria, di prevenzione infortuni e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ivi compresi i collaudi e le verifiche periodiche di cui agli articoli 31 e 34 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) e successive modificazioni e integrazioni, sono esercitate dalle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio.

2. Le funzioni di vigilanza sul rispetto dei programmi di ricerca e di coltivazione autorizzati e sul rispetto delle disposizioni in materia di attività estrattiva emanate dalla Regione sono svolte dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL), con poteri di irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 26, commi 1, 2, 3 e 6. Resta ferma la vigilanza di ARPAL sul rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di VIA o di screening, ai sensi della normativa vigente.

3. ARPAL, qualora nell'esercizio della vigilanza in materia di attività estrattiva di cui al comma 2 riscontri una situazione di imminente pericolo alle persone o alle cose, impartisce le prime misure di sicurezza e trasmette

immediatamente il provvedimento all'Azienda Sanitaria Locale competente, ai fini della conferma, revoca o modifica dello stesso, ai sensi dell'articolo 675, comma 2, del d.p.r. 128/1959 e successive modificazioni e integrazioni.

4. La Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento degli organi di vigilanza, ai fini di un'applicazione omogenea della normativa sul territorio regionale, ed applica le sanzioni di cui all'articolo 26, commi 4, 5 e 7.

5. Alla Regione, inoltre, competono, sotto il profilo paesaggistico:

a) la verifica finale sulla conformità delle opere eseguite in base all'autorizzazione paesaggistica regionale che siano soggette al certificato di agibilità, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio);

b) la verifica, dopo l'ultimazione di ogni singola fase di attuazione del progetto, sulla conformità sotto il profilo paesaggistico degli interventi eseguiti rispetto a quanto previsto con riferimento alla fase ultimata, con eventuale emanazione dei provvedimenti sanzionatori o di accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 167 del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni. La verifica è effettuata secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, lettere da a) a f), della l.r. 13/2014, sulla base dell'attestazione, da parte di tecnico abilitato, della conformità degli interventi, corredata da rilievo tecnico dello stato dei luoghi e da idonea documentazione fotografica.

6. I soggetti incaricati della vigilanza, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite, esercitano le funzioni di polizia giudiziaria in applicazione dell'articolo 5 del d.P.R. 128/1959 e successive modificazioni e integrazioni. Essi hanno libero accesso alle aree interessate per procedere ad accertamenti, controlli e ispezioni. Il titolare dell'autorizzazione o del permesso di ricerca è tenuto a fornire i mezzi e le attrezzature necessarie per l'espletamento del loro incarico e a consentire la visione dei documenti che abbiano attinenza con la funzione di vigilanza.


7. Restano fermi i poteri di vigilanza sotto il profilo urbanistico-edilizio di competenza del comune, della Città metropolitana e della Provincia, a norma della legislazione vigente.”.

#### Art. 22.

##### *Sostituzione dell'articolo 26 della l.r. 12/2012*

1. L'articolo 26 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (*Sanzioni*). — 1. Chiunque svolge attività di cava in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 15.000,00, fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi interessati. Qualora la violazione determini l'estrazione di materiale, la sanzione è maggiorata di euro 1,00 a metro cubo.



2. Lo svolgimento dell'attività di cava in difformità dall'autorizzazione di cui all'articolo 8 ovvero l'inosservanza delle disposizioni emanate dalla Regione o delle prescrizioni e dei vincoli contenuti nell'autorizzazione medesima sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00. Qualora la violazione determini l'estrazione di materiale in quantità superiore a quanto autorizzato, la sanzione è maggiorata di euro 1,00 a metro cubo.

3. Chiunque esercita attività di ricerca di materiali di cava in mancanza del permesso di cui all'articolo 19 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00, fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi interessati.

4. La mancata o incompleta comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 14, comma 8, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.

5. La mancata o incompleta trasmissione della relazione sull'attività di ricerca di cui all'articolo 20, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.

6. La mancata SCIA di cui all'articolo 17, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.

7. La mancata integrazione della cauzione a seguito dell'adeguamento previsto dall'articolo 28, comma 7, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 5.000,00, oltre alla sospensione dell'attività.

8. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 6 sono riscossi da ARPAL, i proventi di cui ai commi 4, 5 e 7 sono riscossi dalla Regione. ARPAL e Regione applicano le sanzioni di rispettiva competenza secondo le procedure di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.

9. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa di natura edilizio-urbanistica e paesistico-ambientale e dalle norme in materia di polizia mineraria, di prevenzione infortuni e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.”.

#### Art. 23.

##### *Modifiche all'articolo 28 della l.r. 12/2012*

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti periodi: “Le modifiche a tale Piano non comportanti variante al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) o modifica alla tipologia di cava sono approvate dalla Giunta regionale previo parere dei comuni, della Città metropolitana e delle province territorialmente interessati, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta. Le modifiche al Piano necessarie ai fini della correzione di meri errori materiali sono approvate dal dirigente della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“1 bis. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 4, la Regione può rilasciare, per una sola volta, autorizzazioni aventi ad oggetto un incremento non eccedente il 25 per cento della superficie dell'areale di cava e/o la modifica della tipologia normativa. Tali autorizzazioni non comportano variante al Piano approvato ai sensi della l.r. 12/1979 e successive modificazioni e integrazioni, né al PTCP e sono rilasciate secondo la procedura di cui all'articolo 11, purché sia verificata la coerenza con gli altri strumenti di tutela del territorio e ricorrano le seguenti condizioni:

a) la cava sia in esercizio al momento della presentazione della domanda di autorizzazione;

b) il programma di coltivazione abbia esaurito le potenzialità previste dal Piano vigente;

c) la scheda di progetto del Piano relativa alla cava sia stata già presente nel Piano originario approvato con deliberazione del Consiglio regionale 29 febbraio 2000, n. 16 e non abbia mai subito modifiche in termini di ampliamento dell'areale o di variazioni del regime normativo;

d) il materiale oggetto di coltivazione non contenga amianto;

e) l'ampliamento dell'areale di cava interessi esclusivamente zone a destinazione agricola e/o agricolo-boschiva;

f) l'ampliamento dell'areale di cava non interessi, nemmeno parzialmente:

1) gli ambiti di Conservazione (CE), livello locale del PTCP;


2) i Siti Interesse Comunitario (SIC) o Zone Protezione Speciale (ZPS);

3) i crinali principali.”.

3. Il comma 6 dell'articolo 28 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“6. Negli ambiti di cava previsti nel Piano approvato ai sensi della l.r. 12/1979 e successive modificazioni e integrazioni sono ammessi gli interventi sui corsi d'acqua esistenti che risultino necessari per consentire l'attuazione del programma di coltivazione proposto, a condizione che siano garantiti, per ogni fase attuativa del programma medesimo, l'adeguato deflusso delle acque e la funzionalità idraulica della rete di regimazione. In ogni caso la ricomposizione ambientale deve comprendere il ripristino ovvero la reinalveazione del tratto di corso d'acqua oggetto degli interventi, nel rispetto delle condizioni di sicurezza definite dalla normativa vigente in materia. Gli interventi di cui al presente comma sono ammessi mediante autorizzazione di tipo idraulico, acquisita nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 11.”.

4. Il comma 9 dell'articolo 28 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.



## Art. 24.

*Norme transitorie relative all'autorizzazione paesaggistica*

1. Per le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'individuazione dei margini di flessibilità di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c *bis*, della l.r. 12/2012 come modificato dalla presente legge, è effettuata mediante variante all'autorizzazione paesaggistica, da rilasciarsi previo parere favorevole del dirigente della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

2. Relativamente alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalla Regione prima dell'entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le varianti di tali autorizzazioni finalizzate all'individuazione dei margini di flessibilità ai sensi del comma 1 del presente articolo e le varianti non sostanziali rientranti nei casi di cui all'articolo 12, comma 2, della l.r. 12/2012 come modificato dalla presente legge, le funzioni di vigilanza e sanzionatorie di natura paesaggistica sono esercitate dal Comune e, in via sostitutiva, dalla Provincia o dalla Città metropolitana, secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 13 della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio), fatta salva in ogni caso la competenza della Regione in ordine alle istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica presentate a norma dell'articolo 6, comma 2, della medesima legge.

## Art. 25.

*Modifica all'articolo 91 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)*

1. Il comma 1 quater dell'articolo 91 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

## Art. 26.

*Modifica all'articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale)*

1. Alla lettera k) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "il supporto tecnico all'attività di vigilanza in materia di cave" sono sostituite dalle seguenti: "l'attività di vigilanza sulle attività estrattive, secondo quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva) e successive modificazioni e integrazioni".

## Art. 27.

*Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati)*

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "nei sessanta giorni successivi alla data di ricevimento del rapporto" sono soppresse.

2. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 6 marzo 2015

BURLANDO

(*Omissis*).

15R00335

**REGIONE AUTONOMA  
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 marzo 2015, n. **053/Pres.**

**Regolamento di modifica al regolamento di cui all'articolo 12-bis della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 25 marzo 2015*)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), con particolare riferimento all'articolo 12 bis, commi da 3 a 14, che ha tra l'altro autorizzato l'Amministrazione regionale a costituire, nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche (di seguito FRIE) di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, il Fondo regionale di garanzia per le PMI, destinato alla concessione di co-garanzie e garanzie a favore delle PMI aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale;



Vista la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), con particolare riferimento all'articolo 13, comma 24, lettera *b*), secondo il quale, fino all'attivazione nell'ambito del FRIE della Sezione per le garanzie, continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 12-*bis*, commi da 2 a 14, della legge regionale n. 4/2005;

Visto il proprio decreto 5 agosto 2009, n. 0224/Pres, con il quale è stato emanato il «Regolamento di cui all'articolo 12-*bis* della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 2, comma 81 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007), secondo il quale in via di interpretazione autentica le norme richiamate dall'articolo 13, comma 24, della legge regionale n. 2/2012 sono da intendersi abrogate con efficacia differita alla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 13, comma 7, della legge regionale n. 2/2012;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera *r*);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 389 del 6 marzo 2015;

Visto il decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali n. 693 del 12 marzo 2015 «Articolo 7, comma 34, della legge regionale n. 1/2004. Correzione di errori materiali contenuti nel regolamento approvato con la deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2015, n. 389»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento di cui all'articolo 12-*bis* della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento di modifica al regolamento di cui all'articolo 12-*bis* della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224.**

art. 1 finalità

art. 2 modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009

art. 3 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009

art. 4 modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009

art. 5 modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009

art. 6 Introduzione degli articoli 4-*bis* e 4-*ter* del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009

art. 7 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009

art. 8 modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009

art. 9 modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009

art. 10 modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009

art. 11 modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009

art. 12 modifica all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009

art. 13 modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009

art. 14 modifica all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009

art. 15 modifica all'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009

art. 16 modifica all'allegato B del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009

art. 17 introduzione dell'allegato B-*bis* del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009

art. 18 entrata in vigore


allegato 1

allegato 2

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche, in considerazione dell'estensione al settore agricolo dell'ambito di applicazione e dell'aumento dello spread ammissibile sulle operazioni di finanziamento, al «Regolamento di cui all'articolo 12-*bis* della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio», emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224/Pres., successivamente modificato e integrato.



## Art. 2

*Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009*

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole «per la concessione e il rilascio delle garanzie» sono inserite le seguenti: «e delle cogaranzie»;
- b) dopo le parole «alle quali può operare la garanzia» sono inserite le seguenti: «e la cogaranzia»;
- c) dopo le parole «con il rilascio delle garanzie» sono inserite le seguenti: «e delle cogaranzie».

## Art. 3

*Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera d), dopo le parole «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» sono inserite le seguenti: «, di seguito "TUB"»;
- b) alla lettera e), le parole «ai sensi dell'articolo 155, comma 4, del TUB nell'apposita sezione dell'elenco generale» sono sostituite dalle seguenti: «nei pertinenti elenchi previsti dal TUB»;
- c) alla lettera h) la parola «comunitaria» è sostituita dalla seguente: «unionale»;
- d) alla lettera i) le parole «microimprese e piccole medie» sono soppresse;
- e) la lettera o) è sostituita dalla seguente:  
«o) "normativa de minimis": le disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e dal regolamento (Ue) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo; entrambi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013»;
- f) la lettera q) è abrogata.

## Art. 4

*Modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009*

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009 è sostituito dal seguente:

«1. L'intervento del Fondo può essere richiesto, per le finalità di cui all'articolo 4, dalle PMI aventi sede o unità operativa nella regione Friuli-Venezia Giulia, di tutti i settori.

2. Non possono beneficiare degli interventi agevolativi di cui al presente regolamento le imprese:

- a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o nei cui confronti è in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- b) destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

3. Per essere ammessi alla garanzia diretta o alla cogaranzia del Fondo, le PMI devono essere valutate economicamente e finanziariamente sane dal Comitato.

4. La medesima PMI può beneficiare di più interventi del Fondo nei limiti dei tetti massimi di intervento fissati nell'allegato A ove in regola con gli originari piani d'ammortamento delle operazioni precedentemente garantite.

5. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione delle garanzie e delle cogaranzie è subordinata al rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, attestata dal legale rappresentante con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Fatti salvi gli effetti previsti dalla legge penale in caso di dichiarazione mendace, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva è comunque causa di decadenza delle garanzie concesse».

## Art. 5

*Modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009*

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto Presidente della Regione n. 224/2009, dopo le parole «nel territorio della regione» sono inserite le seguenti:

«e devono:

- a) riguardare una delle tipologie previste dall'articolo 2, lettere l), m) ed n);
- b) essere assistite anche da garanzia del Confidi convenzionato in caso di cogaranzia.»;

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del decreto Presidente della Regione n. 224/2009, è inserito il seguente:

«1-bis. Le operazioni bancarie per le quali è richiesta la garanzia diretta o la cogaranzia del Fondo non devono essere condizionate all'impiego dei prodotti interni rispetto a quelli esteri e non devono finanziare attività connesse all'esportazione, ovvero direttamente collegate ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione»;

3. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto Presidente della Regione n. 224/2009 sono abrogati.

## Art. 6

*Introduzione degli articoli 4-bis e 4-ter del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009*

1. Dopo l'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009, sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis (Regime degli aiuti). — 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le agevolazioni a favore delle PMI sugli strumenti di garanzia diretta e di cogaranzia sono concesse ai sensi e nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013, tenuto conto dei tetti massimi e delle attività escluse di cui all'allegato B.


2. Le agevolazioni sugli strumenti di garanzia diretta e cogaranzia a favore delle PMI operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli sono concesse ai sensi e nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013, tenuto conto dei tetti massimi e delle attività escluse di cui all'allegato B-bis.

3. L'elemento di aiuto, è determinato con le modalità definite dal «Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI» - Aiuto di Stato, n. 182/2010, notificato dal Ministero dello sviluppo economico, approvato dalla Commissione europea con decisione del 6 luglio 2010, C(2010)4505 def.

4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto dei tetti massimi di cui agli allegati B e B-bis, i pertinenti dati relativi agli eventuali contributi ricevuti ai sensi della normativa «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso sono rilasciati al momento della presentazione della domanda mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

## Art. 4-ter cumulo

1. Gli strumenti agevolati della garanzia diretta e delle cogaranzie possono essere cumulati con altre forme di aiuti di Stato concesse nel rispetto della normativa unionale caso per caso applicabile. Sono in ogni caso applicabili i massimali al cumulo, di cui agli allegati B e B bis, fissati per i settori di attività dalla normativa "de minimis".»



## Art. 7

*Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009*

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole «dalla normativa comunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «dalla pertinente disciplina unionale»;
- b) al comma 4, le parole «dalla normativa comunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «dalla pertinente disciplina unionale»;
- c) al comma 8, le parole «(sommato agli altri eventuali finanziamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati)» sono sostituite dalle seguenti: «(sommato alle quote di altri eventuali finanziamenti già garantiti dal Fondo non ancora rimborsate)».
- d) al comma 10, la parola «comunitaria» è sostituita dalla seguente: «unionale».

## Art. 8

*Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009*

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole «dalla normativa comunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «dalla pertinente disciplina unionale»;
- b) al comma 6, le parole «dalla normativa comunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «dalla pertinente disciplina unionale»;
- c) al comma 10, la parola «comunitaria» è sostituita dalla seguente: «unionale».
- d) al comma 10, le parole «(sommato agli altri eventuali finanziamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati)» sono sostituite dalle seguenti: «(sommato alle quote di altri eventuali finanziamenti già garantiti dal Fondo non ancora rimborsate)».

## Art. 9

*Modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009*

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009, le parole «Bollettino Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «sito ufficiale».

## Art. 10

*Modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009*

1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009, le parole «Bollettino Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «sito ufficiale».

## Art. 11

*Modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009*

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto Presidente della Regione n. 224/2009, le parole «all'articolo 6, comma 13» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 6, comma 11».

## Art. 12

*Modifica all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009*

1. Al comma 3 dell'articolo 16 del decreto Presidente della Regione n. 224/2009, sono apportate le modifiche seguenti:

a) alla lettera a) le parole «del 2,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 4,50 per cento»;

b) alla lettera b), le parole «del 2,40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 4,40 per cento».

## Art. 13

*Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009*

1. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto Presidente della Regione n. 224/2009, le parole «con gli obblighi di cui all'articolo 16, comma 1» sono soppresse.

## Art. 14

*Modifica all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009*

1. Il comma 2 dell'articolo 20 del decreto Presidente della Regione n. 224/2009 è sostituito dal seguente:

«2. Il Comitato verifica i documenti trasmessi, il valore della garanzia e le condizioni di efficacia. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il Comitato attinge alle disponibilità del Fondo e liquida alla Banca convenzionata l'importo dovuto nei limiti, comunque, del valore aggiornato della garanzia, come definito dagli articoli 5, comma 6 e 6, comma 7. La liquidazione s'intende effettuata a titolo definitivo se la Banca ha comunicato la determinazione di non avviare altre azioni a tutela del proprio credito, altrimenti s'intende effettuata a titolo provvisorio.».

## Art. 15

*Modifica all'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009*

1. Al comma 3 dell'articolo 25 del decreto Presidente della Regione n. 224/2009, sono apportate le modifiche seguenti:

- a) la parola «comunitaria» è sostituita dalla seguente «unionale»;
- b) le parole «allegati B e C» sono sostituite dalle seguenti: «allegati B e B-bis».

## Art. 16

*Modifica all'allegato B del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009*

1. L'allegato B del decreto Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

## Art. 17

*Introduzione dell'allegato B-bis del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009*

1. Dopo l'allegato B del decreto Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224 è inserito l'allegato B-bis di cui l'allegato B al presente regolamento.

## Art. 18

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A  
(Riferito all'art. 16)

Sostituzione dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 224/2009



Allegato B  
(Riferito all'articolo 4-bis, comma 1  
e all'articolo 4-ter, comma 1)

Regime di aiuto «de minimis» - Attività escluse e tetti massimi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013, non possono essere concessi aiuti «de minimis»:

a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

3. In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

4. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013, si intende per:

a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013;

b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

5. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti «de minimis» sotto forma di garanzie se il beneficiario è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.

6. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare € 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare € 100.000 nell'arco di tre esercizi finanziari.

7. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, fino a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento.

8. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma dei regolamenti (UE) n. 1408/2013 e 717/2014 a condizione che non siano superati i massimali pertinenti di cui al punto 5.

Allegato B  
(Riferito all'art. 17)

Introduzione dell'allegato B-bis al decreto del Presidente della Regione n. 224/2009

Allegato B-bis  
(Riferito all'articolo 4-bis, comma 2  
e all'articolo 4-ter, comma 1)

Regime di aiuto «de minimis» nel settore agricolo - Attività escluse e tetti massimi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013.

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1408/2013, non possono essere concessi «de minimis» aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1408/2013, per «prodotti agricoli» si intende i prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio.


3. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento (UE) 1408/2013, non possono essere concessi aiuti «de minimis» sotto forma di garanzie se il beneficiario è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.

4. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare € 15.000 nell'arco di tre esercizi finanziari.

5. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o esercita anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti «de minimis» concessi per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi per gli altri settori o attività a concorrenza del massimale di cui al punto 5 dell'allegato B, a condizione che sia garantito, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi conformemente al regolamento (UE) n. 1407/2013.

Visto, Il presidente: SERRACCHIANI

15R00284



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 marzo 2015, n. 054/Pres.

**Regolamento di modifica del “Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 112.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 25 marzo 2015)*

#### IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 22, comma 1, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), ai sensi del quale: “La Regione promuove e sostiene progetti e interventi per: a) valorizzare la creatività giovanile e il pluralismo di espressione in tutte le sue manifestazioni; b) accrescere e diffondere la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza culturale, con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali; c) diffondere la cultura di appartenenza alla comunità locale e nazionale, all'Europa e al contesto internazionale; d) incentivare la conoscenza e la partecipazione ai programmi finalizzati alla creazione di una cittadinanza europea; e) sensibilizzare sui temi della tutela dell'ambiente e del rispetto del patrimonio artistico, culturale e naturalistico; f) promuovere la conoscenza delle specificità culturali, della storia, delle tradizioni e delle manifestazioni popolari delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia; g) incrementare la fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche con azioni specifiche che favoriscono l'accesso ai beni e alle attività culturali presenti nel territorio regionale; h) incentivare la produzione culturale dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche, favorendo l'incontro tra la produzione artistica e creativa dei giovani e il mercato; i) promuovere le produzioni di giovani corregionali volte a diffondere la conoscenza dell'identità culturale e artistica del Friuli Venezia Giulia”;

Visto il comma 2 del medesimo articolo 22 della legge regionale 5/2012, come modificato dai commi 33 e 34 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27;

Visto, altresì, l'articolo 33 della legge regionale 5/2012, ai sensi del quale: “I criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e di concessione ed erogazione di contributi e altri incentivi economici sono disciplinati con regolamento da adottarsi previo parere della commissione consiliare competente (...)”;

Visto il proprio decreto 10 giugno 2014, n. 0112/Pres., recante “Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)”, il cui testo è stato corretto con proprio decreto 26 giugno 2014, n. 0124/Pres.;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 249 del 13 febbraio 2015 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento di modifica del “Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 112»;

Visto che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è necessario acquisire il parere della Commissione consiliare competente;

Preso atto che nella seduta del 26 febbraio 2015 la VI Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sulla citata deliberazione della Giunta regionale n. 249 del 13 febbraio 2015;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2015, n. 397;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del “Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 112», nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.


SERRACCHIANI

ALLEGATO

**Regolamento di modifica del “Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 112**

Art. 1 modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 112/2014

Art. 2 modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 112/2014



Art. 3 modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 112/2014

Art. 4 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 112/2014

Art. 5 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 112/2014

Art. 6 modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 112/2014

Art. 7 modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 112/2014

Art. 8 modifica all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 112/2014

Art. 9 modifica all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 112/2014

Art. 10 entrata in vigore

Art. 1.

*Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 112/2014*

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 112 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)), dopo le parole: «di seguito denominata legge,» sono inserite le seguenti parole: «e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato),» e le parole: «e alle aggregazioni» sono soppresse.

Art. 2.

*Modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 112/2014*

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 112/2014, la lettera *b)* è abrogata.

Art. 3.

*Modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 112/2014*

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 112/2014, la lettera *a)* è abrogata.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 112/2014 è aggiunto il seguente:

«2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 74 bis, lettera *b)*, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.»

Art. 4.

*Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 112/2014*

1. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 112/2014, la parola: «dipendente» è soppressa.

2. Alla lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 112/2014, dopo le parole: «spese di stampa» sono inserite le parole: «, spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale».

3. Alla lettera *i)* del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 112/2014, le parole: «spese per compensi a terzi per prestazioni di servizi» sono sostituite dalle parole: «spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto del soggetto beneficiario, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili all'iniziativa e che risultano indispensabili e correlate all'iniziativa stessa».

4. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 112/2014, dopo la lettera *f)*, è aggiunta la seguente:

«*f bis)* spese per la pubblicazione di quotidiani e periodici, sia cartacei che elettronici».

5. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 112/2014, le parole: «all'avvio delle attività» sono sostituite dalle parole: «, ai sensi dell'articolo 6, comma 74 bis, lettera *a)*, della legge regionale 23/2013, anche nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione e la data di presentazione della domanda,».

6. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 112/2014 è abrogato.

Art. 5.

*Modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 112/2014*

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 112/2014, le parole: «con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo» sono soppresse, e le parole: «entro il 28 febbraio» sono sostituite dalle parole: «entro il 30 ottobre».

2. Alla lettera *d)* comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 112/2014, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente numero:

«4 *bis)* nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23), l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca».

3. La lettera *e)* del comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 112/2014 è abrogata.

Art. 6.

*Modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 112/2014*


1. La lettera *c)* del comma 4 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 112/2014 è abrogata.

Art. 7.

*Modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 112/2014*

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 112/2014, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

«3 *bis)*. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti del beneficiario, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno».



## Art. 8.

*Modifica all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 112/2014*

1. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 112/2014, le parole: «entro il 15 dicembre» sono sostituite dalle parole: «entro il 30 giugno».

## Art. 9.

*Modifica all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 112/2014*

1. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 112/2014, le parole: «In via di prima applicazione, » sono soppresse.

2. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 112/2014, dopo le parole: «che l'associazione ha sede» sono aggiunte le seguenti parole: «legale o sede operativa», e le parole: «e vi svolge prevalentemente la propria attività» sono soppresse.

## Art. 10.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

*Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI*

15R00279

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 marzo 2015, n. 055/Pres.

**Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 25 marzo 2015)*

## IL PRESIDENTE

Visto l'art. 20, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), come modificato dell'art. 6 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive), ai sensi del quale l'amministrazione regionale, anche tramite delega ad Unioncamere FVG, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dei pertinenti investimenti nonché delle spese di costituzione e primo impianto, nonché dei costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese;

Visto il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile", emanato con proprio decreto 26 novembre 2012, n. 0242/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Attesa l'esigenza di modificare il regolamento emanato con proprio decreto 26 novembre 2012, n. 0242/Pres. al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge regionale 4/2014 che consentono l'ammissibilità delle spese sostenute dalle microimprese per l'accesso al microcredito nell'ambito delle iniziative oggetto di contributo;

Considerato che il predetto regolamento emanato con proprio decreto 26 novembre 2012, n. 0242/Pres. dispone, all'art. 2, che le agevolazioni a favore dei beneficiari sono concesse in applicazione del regime di aiuto de minimis disciplinato dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, col quale è introdotta la nuova disciplina in tema di aiuti de minimis;

Ritenuto conseguentemente necessario modificare il regolamento emanato con proprio decreto 26 novembre 2012, n. 0242/Pres., al fine di adeguarlo alla nuova normativa in tema di regime di aiuto de minimis disciplinata dal citato regolamento (UE) n. 1407/2013;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2014, n. 515 con la quale è stata approvata l'adesione al Piano di Azione Coesione (PAC) della Regione Friuli-Venezia Giulia ed in particolare la scheda relativa all'Azione "Imprese e giovani: sostegno della competitività e dell'innovazione" operante un esplicito riferimento, in tema di iniziative finanziabili, alla menzionata legge regionale 5/2012;

Considerato che si rende pertanto necessario adeguare le disposizioni del regolamento in oggetto alle previsioni del PAC;

Ritenuto opportuno, alla luce della grande quantità di modifiche da apportare al regolamento emanato con proprio decreto 26 novembre 2012, n. 0242/Pres., emanare un nuovo regolamento di esecuzione dell'art. 20 della legge regionale 5/2012 disponendo contestualmente l'abrogazione del menzionato proprio decreto 26 novembre 2012, n. 0242/Pres.;

Considerato che la menzionata legge regionale 5/2012, all'art. 33, prevede che i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla legge medesima e di concessione ed erogazione di contributi e altri incentivi economici sono disciplinati con regolamento da adottarsi previo parere della commissione consiliare competente;

Vista la deliberazione 10 ottobre 2014, n. 1848, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via preliminare il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile", disponendo l'invio della deliberazione medesima al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere da parte della competente Commissione consiliare ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 5/2012;



Visto il parere favorevole all'unanimità prot. 9899 emesso in data 25 novembre 2014 dalla VI Commissione consiliare permanente competente in materia, la quale, nel corso della seduta del 24 novembre 2014, ha ravvisato l'opportunità di modificare la definizione di nuova impresa elevando il numero di mesi decorrenti dall'iscrizione delle imprese al registro delle imprese beneficiarie, in coerenza a quanto stabilito dallo Statuto delle imprese;

Visto l'art. 20, comma 4, della legge regionale 5/2012 ai sensi del quale con regolamento, emanato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore alle attività produttive e dell'assessore competente alle risorse rurali, agroalimentari e forestali, sentito il Tavolo di coordinamento politico e istituzionale di cui all'art. 6, comma 1, della legge medesima, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al precedente comma 3 dell'articolo medesimo, nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato;

Visto il parere favorevole prot. 4806 emesso in data 9 febbraio 2015 dal Tavolo di coordinamento politico e istituzionale di cui all'art. 6, comma 1, della legge 5/2012;

Vista inoltre la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015)", con particolare riguardo all'art. 2, comma 65, il quale prevede che «Dopo il comma 3 dell'art. 20 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), è inserito il seguente: "3 bis. I costi e le spese di cui al comma 3 sono ammissibili a contributo anche se sostenuti prima del termine di chiusura del bando precedente."»;

Vista inoltre la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, ed in particolare l'art. 32 bis che, in tema di vincolo di destinazione dei beni immobili, come introdotto dalla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, stabilisce che le imprese beneficiarie di incentivi regionali in conto capitale aventi natura di PMI o di grande impresa hanno l'obbligo, rispettivamente, di mantenere per la durata di tre e cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa:

a) la destinazione dei beni immobili oggetto degli incentivi;

b) la sede o l'unità operativa nel territorio regionale;

Dato atto che il comma 6 del menzionato art. 32 bis della legge regionale 7/2000 prevede che la violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideeterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati;

Visto inoltre l'art. 32 ter della legge regionale 7/2000, in tema di operazioni societarie;

Visto il testo recante "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanili";

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2015, n. 391;

Visto il decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali n. 698/PRODRAF del 12 marzo 2015, con cui è stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, art. 7, comma 34, la correzione degli errori materiali contenuti nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 391 del 6 marzo 2015;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile.**

Capo I


FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina criteri e modalità per la concessione di contributi gestiti tramite delega alla Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli-Venezia Giulia (Unioncamere), finalizzati a valorizzare l'imprenditorialità giovanile quale fattore determinante dello sviluppo economico e sociale della regione, ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).

2. Unioncamere ha facoltà di delegare le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui al presente regolamento secondo le modalità stabilite nella convenzione prevista dall'art. 42, comma 2, della legge regionale 4/2005 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), come disposto dall'art. 78 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).



## Art. 2.

*Regime d'aiuto*

1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013:

a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Ai fini del riscontro del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

4. Ai fini di cui al comma 3, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

5. Nel caso di cui al comma 4, alla domanda di contributo possono alternativamente essere allegati le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, rilasciate dai legali rappresentanti delle altre imprese facenti parte della "impresa unica" attestanti tutti gli eventuali contributi ricevuti dalla stesse a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

## Art. 3.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) *impresa giovanile*: l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani, oppure l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani, l'impresa individuale il cui titolare è un giovane, nonché, nel caso della società di persone composta da due soci (nella quale almeno uno dei soci è giovane), la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane e la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società;

b) *giovane*: persona fisica di età non superiore ai trentacinque anni;

c) *nuova impresa*: l'impresa iscritta da meno di 36 mesi al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di contributo; non è considerata nuova l'impresa le cui quote sono detenute in maggioranza da altre imprese, la società che risulta da trasformazione di società preesistente o da fusione o scissione di società preesistenti nonché l'impresa che è stata costituita tramite conferimento d'azienda o di ramo d'azienda da parte di impresa preesistente;

d) *progetto di imprenditoria giovanile*: insieme di investimenti, spese di costituzione e di primo impianto collegati all'avvio e al primo periodo di attività dell'impresa giovanile presso la sede legale o l'unità operativa situata sul territorio regionale;

e) *operazioni di microcredito*: contratti di mutuo di importo non superiore a 25.000 euro;

f) *soggetto gestore*: Unioncamere ovvero il soggetto o i soggetti cui sono delegate le funzioni amministrative ai sensi del comma 2 dell'art. 1.

## Art. 4.

*Cumulo dei contributi con altre agevolazioni*

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 3 della legge regionale n. 5/2012, per la parte dei costi non coperti dai contributi concessi ai sensi del presente regolamento, i progetti di imprenditoria giovanile possono beneficiare di altri ausili pubblici e agevolazioni finanziarie, ivi comprese le garanzie di cui all'art. 28 della legge regionale medesima, salvo che sia diversamente stabilito dalle pertinenti norme di riferimento e con il rispetto dei limiti previsti dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013.

## Art. 5.

*Sicurezza sul lavoro*

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'art. 37, comma 1, della legge regionale 4/2005, la concessione dei contributi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. La non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituire l'importo, comprensivo degli interessi legali.

*Capo II*

## SOGGETTI BENEFICIARI E SPESE AMMISSIBILI

## Art. 6.

*Soggetti beneficiari e requisiti*


1. Sono beneficiarie dei contributi le nuove imprese giovanili che alla data di presentazione della domanda hanno i seguenti requisiti:

a) iscrizione dell'impresa al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competente per territorio;

b) sede legale o unità operativa oggetto dell'investimento ubicata sul territorio regionale;

c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata e straordinaria.

2. Sono altresì beneficiarie dei contributi le imprese giovanili da costituire che presentano, in allegato alla domanda di contributo, un impegno a costituire ed iscrivere l'impresa entro 3 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda.



3. Qualora entro il termine previsto al comma 2 l'impresa non risulti iscritta al Registro delle imprese, la domanda viene archiviata.

4. Sono escluse dai contributi le imprese:

a) che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, elencati nell'allegato A, fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013;

b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

#### Art. 7.

##### *Progetti finanziabili e limiti di spesa*

1. I progetti di imprenditoria giovanile sono realizzati presso la sede legale od unità operative dell'impresa beneficiaria situate nel territorio regionale.

2. Sono finanziabili i progetti di imprenditoria giovanile che prevedono un importo minimo di spesa ammissibile non inferiore a 5.000,00 euro oppure a 10.000,00 euro nel caso di società con almeno tre soci.

3. Le spese di cui all'art. 8, commi 3 e 6, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite minimo di cui al comma 2.

4. Le domande relative a progetti per i quali, all'esito dell'istruttoria delle stesse, risultano ammissibili spese inferiori ai limiti di cui al comma 2 sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa.

5. La sede legale o l'unità operativa oggetto dell'investimento è puntualmente comunicata all'ufficio competente:

a) nel caso di cui all'art. 6, comma 1, nella domanda di contributo;

b) nel caso di cui all'art. 6, comma 2, al più tardi entro 4 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

#### Art. 8.

##### *Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili le spese strettamente finalizzate alla realizzazione dei progetti di imprenditoria giovanile, come specificate ai commi 2 e 3. Le spese per la realizzazione dei progetti di imprenditoria giovanile sono ammissibili sia se sostenute dopo la presentazione della domanda sia se sostenute prima della presentazione della domanda. Le spese ammissibili sono al netto di IVA e possono comprendere eventuali dazi doganali e costi per trasporto, imballo e montaggio relativi al bene acquistato, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

2. Per la realizzazione dei progetti di imprenditoria giovanile sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese per investimenti, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività economica, relativi all'acquisto e alla locazione finanziaria di:

1) impianti specifici, consistenti nei beni materiali che singolarmente o in virtù della loro aggregazione funzionale costituiscono beni strumentali all'attività di impresa;

2) arredi;

3) macchinari, strumenti ed attrezzature;

4) beni immateriali: diritti di licenza e software anche mediante abbonamento, brevetti, know how;

5) hardware;

6) automezzi, strettamente strumentali all'attività di impresa, ed alla stessa destinati in via esclusiva nel rispetto di quanto previsto dall'allegato A e pertanto, nel caso di veicoli destinati al trasporto di merci su strada, con esclusione delle imprese che svolgono come attività principale o secondaria l'attività di trasporto di merci su strada per conto terzi contraddistinta dal codice ISTAT ATECO 2007 49.41.00;

7) sistemi di sicurezza per contrastare gli atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto e antitaccheggio, vetri antisfondamento e antiproiettile, casseforti, nonché interventi similari;

8) materiali e servizi concernenti pubblicità e attività promozionali legate all'avvio dell'impresa, comprese le spese per l'eventuale insegna, creazione del logo dell'immagine coordinata dell'impresa, nel limite di spesa massima di 10.000,00 euro;

b) spese per costituzione:

1) spese notarili legate all'avvio dell'impresa, con riferimento unicamente all'onorario notarile;

2) spese connesse ai necessari adempimenti previsti per legge per l'avvio dell'attività d'impresa, nonché spese inerenti all'eventuale redazione del business plan, comunque nel limite di spesa massima di 10.000,00 euro; tali spese risultano dettagliatamente descritte nella relativa fattura o documento contabile equivalente, oppure con relazione allegata alla rendicontazione;

c) spese di primo impianto per:

1) adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività economica tramite opere edili, realizzazione o adeguamento di impiantistica generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo nei limiti massimi fissati ai sensi del D.P.Reg. 20 dicembre 2005, n. 453 (legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, art. 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generale e di collaudo), nel limite di spesa massima di 40.000 euro, a condizione che l'immobile oggetto dell'intervento sia di proprietà dell'impresa o che la stessa disponga di un titolo di possesso che le garantisca la disponibilità dell'immobile almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all'articolo 21;

2) realizzazione o ampliamento del sito internet, nel limite di spesa massima pari a 5.000,00 euro;

3) locazione dei locali adibiti ad esercizio dell'attività d'impresa per un periodo massimo di dodici mesi e una spesa massima di 15.000,00 euro come risultante dal contratto registrato. Qualora l'immobile non sia stato ancora individuato in sede di presentazione della domanda, il relativo contratto di locazione è stipulato entro il termine di presentazione delle integrazioni di cui all'art. 12, comma 3;

4) avvio dell'attività di franchising limitatamente al diritto di ingresso corrisposto al franchisor nel limite di spesa massima di 25.000,00 euro.

3. Nel caso in cui il beneficiario è una microimpresa, sono ammissibili, in deroga all'art. 9, comma 2, lettere i) e k), le seguenti spese relative ad operazioni di microcredito effettuate dalla microimpresa ai fini del finanziamento della realizzazione del progetto di imprenditoria giovanile:

a) premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fidejussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell'interesse dell'impresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi di cui all'art. 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) nel limite di spesa massima pari a 2.000 euro;

b) oneri finanziari relativi all'effettuazione dell'operazione di microcredito con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia nel limite di spesa massima pari a 1.000 euro.

4. Le spese di cui al comma 2, lettera a), n. 8, lettera b), n. 1 e lettera c), n. 3 non superano complessivamente il 50 per cento delle spese ammissibili per il singolo progetto di imprenditoria giovanile preventivate dall'impresa.

5. I beni devono essere nuovi di fabbrica. Nel caso di locazione finanziaria è ammessa la spesa per la quota capitale delle singole rate effettivamente sostenute fino alla data di rendicontazione del progetto; non sono ammesse quota interessi e spese accessorie.

6. Sono altresì ammesse a contributo le spese connesse all'attività di certificazione della spesa, relative alle modalità di rendicontazione di cui all'art. 16, comma 2, nel limite massimo di 1.000 euro.

#### Art. 9.

##### *Spese non ammissibili*

1. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi.



2. Non sono ammissibili a contributo le spese diverse da quelle previste dall'art. 8 e in particolare le spese relative a:

- a) personale;
- b) viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell'impresa;
- c) formazione del personale;
- d) beni di consumo;
- e) acquisto o locazione finanziaria di beni immobili;
- f) beni usati;
- g) minuterie ossia beni di valore unitario inferiore a 100 euro (IVA esclusa);
- h) scorte;
- i) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari;
- j) IVA e altre imposte e tasse;
- k) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
- l) servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o revisione contabile e la predisposizione della domanda di contributo;
- m) corrispettivi per l'avviamento commerciale dell'azienda rilevata;
- n) condizionatori, a meno che non siano ricompresi in interventi di adeguamento o ristrutturazione.

### Capo III

#### PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

#### Art. 10.

##### *Presentazione della domanda, limiti e intensità del contributo*

1. La domanda di contributo è presentata dall'impresa richiedente al soggetto gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione della graduatoria relativa alla provincia nella quale è stabilita la sede legale o l'unità operativa presso cui è realizzato il progetto.

2. L'intensità massima di contributo concedibile è pari al 50 per cento della spesa ammissibile.

3. L'importo del contributo è compreso tra 2.500,00 euro e 20.000,00 euro; nel caso di società con almeno tre soci tale importo è compreso tra 5.000,00 euro e 40.000,00 euro.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, l'intensità di contributo applicabile alle spese ammissibili del progetto, in relazione al livello di punteggio conseguito dal progetto in fase di valutazione (alto, medio, basso), è disposta dalla Giunta regionale prima dell'adozione della graduatoria.

5. Il limite massimo del contributo concedibile a copertura delle spese relative al microcredito è pari a 1.000 euro per le spese relative al microcredito di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 8 ed a 500 euro per le spese relative al microcredito di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 8.

#### Art. 11.

##### *Riparto provinciale e bandi per la presentazione della domanda*

1. Unioncamere approva il bando, articolato per singolo territorio provinciale, per la presentazione delle domande di contributo, in relazione alle risorse disponibili.

2. Le risorse a disposizione sono ripartite su base provinciale da Unioncamere. Il riparto è operato in proporzione al numero complessivo delle imprese iscritte al Registro delle imprese di ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello del riparto.

3. Unioncamere pubblica il bando sul proprio sito internet ufficiale entro il 30 giugno di ogni anno, ferma restando la facoltà della Giunta

regionale di stabilire, mediante deliberazione, una proroga del termine medesimo.

4. Il bando indica:

a) le modalità e i termini di presentazione della domanda di contributo mediante posta elettronica certificata (PEC). La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC attestata al soggetto gestore dal gestore del sistema di PEC del soggetto gestore medesimo;

b) la documentazione da presentare a corredo della domanda di contributo, con la previsione, in particolare, di una relazione descrittiva del progetto finanziabile riportante:

- 1) gli obiettivi del progetto;
- 2) il programma di attività, con la precisazione delle modalità e dei tempi di realizzazione, delle risorse e degli strumenti impiegati;
- 3) i risultati attesi;
- 4) i costi di realizzazione del progetto;
- 5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 2, commi 3, 4 e 5;
- 6) impegno di cui all'art. 6, comma 2, se impresa costituenda;
- 7) altra eventuale documentazione indicata nelle note illustrative;

c) la struttura competente con la precisazione dei nominativi dei soggetti individuati rispettivamente come responsabile e referenti durante la conduzione dell'istruttoria del procedimento;

d) le risorse disponibili, salvo eventuale ed ulteriore integrazione con risorse sopravvenute.

5. Al bando è allegato lo schema per la presentazione della domanda di contributo, unitamente alla scheda di valutazione.

6. Unioncamere pubblica sul proprio sito ufficiale la nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 7/2000, nonché le modalità di trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

7. In relazione alle risorse disponibili, la Giunta regionale può disporre un numero massimo di progetti istruibili, raggiunto il quale viene disposta la chiusura del termine per presentare le domande.

8. La domanda di contributo è considerata valida solo se:

a) è trasmessa mediante la casella di PEC dell'impresa richiedente o mediante la casella di PEC del dichiarante nei casi di cui all'art. 6, comma 2;

b) è sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa richiedente o con firma digitale del dichiarante nei casi di cui all'art. 6, comma 2.

9. Ciascuna impresa presenta una sola domanda.

10. L'istante che in corso d'istruttoria intende ritirare la domanda presentata, ne dà tempestiva comunicazione.

11. Sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa richiedente o al richiedente:

a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati nel bando di cui al comma 3 o oltre al numero massimo previsto dalla Giunta regionale;

b) le domande presentate dalla medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile;


c) le domande non firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o dal dichiarante nei casi di cui all'art. 6, comma 2;

d) le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal comma 4, lettera a);

e) le domande trasmesse mediante casella di PEC diversa da quella dell'impresa richiedente o da casella di PEC diversa da quella del dichiarante;

f) le domande inviate ad indirizzo di PEC diverso da quello comunicato nel bando di cui al comma 3;

g) le domande presentate da imprese prive dei requisiti soggetti di cui all'art. 6.



## Art. 12.

*Procedimento contributivo, istruttoria e valutazione*

1. Le domande sono istruite su base provinciale e i contributi sono concessi secondo il procedimento valutativo a bando ai sensi dell'art. 36, comma 1, 3 e 6, della legge regionale 7/2000.

2. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 7/2000, l'ufficio competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.

4. Ai sensi dell'art. 16 bis della legge regionale n. 7/2000, l'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto all'insussistenza dei requisiti, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

5. La valutazione di ogni singolo progetto avviene in fase istruttoria e prevede l'attribuzione dei punteggi previsti dalla scheda di valutazione che collocano il progetto in uno dei livelli di valutazione (alto, medio, basso). La scheda di valutazione è approvata e aggiornata con deliberazione della Giunta regionale, prima della relativa apertura dei termini per la presentazione delle domande, nel rispetto dei criteri elencati, senza indicazione di priorità, nell'allegato B. Nella scheda di valutazione i punteggi legati a ciascun criterio di cui all'allegato B, pesano almeno il 10 per cento e non più del 30 per cento del punteggio massimo attribuibile al progetto.

6. È facoltà di Unioncamere prevedere, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite e senza ulteriori specifici oneri a carico del bilancio regionale, l'istituzione di una commissione di esperti, anche articolata su base provinciale, cui spetta l'emissione di parere in casi di particolare complessità in relazione alla congruità e riferibilità delle spese del progetto alle tipologie di spese ammissibili di cui all'art. 8, nonché in relazione alla valutazione di cui al comma 5.

## Art. 13.

*Concessione del contributo*

1. La graduatoria su base provinciale è approvata dal soggetto gestore entro centottanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande ed è pubblicata sul sito internet ufficiale di Unioncamere.

2. A seguito dell'approvazione della graduatoria il soggetto gestore provvede a dare comunicazione alle imprese interessate, dell'ammissione o non ammissione al contributo.

3. Riscontrato il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 6, ad eccezione del comma 2 dell'articolo medesimo, il contributo è concesso su base provinciale contestualmente all'approvazione della graduatoria nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione del bando. Il provvedimento di concessione, che è comunicato tempestivamente dal soggetto gestore al beneficiario, stabilisce in particolare:

- a) il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione, in conformità all'art. 16;
- b) gli obblighi del beneficiario;
- c) i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione medesimo.

4. In caso di copertura finanziaria non sufficiente a finanziare tutte le iniziative ammesse su base provinciale, viene seguito l'ordine di ciascuna graduatoria fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute.

5. Qualora non tutti i progetti rientranti in un'unica graduatoria su base provinciale trovino da subito copertura finanziaria e qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse, derivanti da rinvoci o rinunce ai contributi concessi, il soggetto gestore procede allo scorrimento della graduatoria.

## Art. 14.

*Erogazione in via anticipata*

1. I contributi possono essere erogati entro novanta giorni in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell'importo del contributo concesso, previa presentazione da parte delle imprese interessate di:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'impresa attestante l'avvenuto avvio dell'iniziativa;

b) apposita fideiussione bancaria o assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 7/2000, redatta secondo il facsimile disponibile sul sito internet ufficiale di Unioncamere.

2. Ove la domanda di erogazione in via anticipata sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di trenta giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

3. Sull'importo dell'anticipo sono operate le eventuali trattenute previste dalle normative fiscali vigenti, salva la dimostrazione, resa dal soggetto beneficiario tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, della sussistenza di un particolare regime di esenzione.

*Capo IV*

## RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

## Art. 15.

*Presentazione della rendicontazione*

1. I progetti di imprenditoria giovanile devono essere realizzati e rendicontati entro il termine massimo di 18 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione del contributo.


2. L'impresa beneficiaria presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera a), utilizzando lo schema approvato da Unioncamere e pubblicato sul sito internet di Unioncamere. È consentita la richiesta di proroga del termine per un periodo massimo di sessanta giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso.

3. La rendicontazione è presentata:

a) mediante PEC all'indirizzo di PEC comunicato dal soggetto gestore unitamente al provvedimento di concessione del contributo; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC attestata al soggetto gestore dal gestore del sistema di PEC del soggetto gestore medesimo;

b) a mano oppure a mezzo posta ordinaria o corriere espresso privato; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora del timbro di ricezione apposto dal soggetto gestore;

c) a mezzo raccomandata oppure corriere espresso nazionale "Postacelere 1 plus"; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora del timbro postale, purché la rendicontazione sia pervenuta al soggetto gestore entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.



## Art. 16.

*Modalità di rendicontazione*

1. Per la rendicontazione, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 7/2000, l'impresa beneficiaria presenta, in particolare:

a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale con apposita dicitura relativa all'ottenimento del contributo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;

b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;

c) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali della copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a).

2. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all'art. 41 bis della legge regionale 7/2000.

3. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana.

4. Le spese ammissibili ad incentivazione sono al netto dell'IVA.

5. Il soggetto gestore ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 1, lettera a).

6. Il pagamento delle spese di importo pari o superiore a 500 euro avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale. Nel caso di spesa di importo inferiore a 500 euro è ammesso il pagamento in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale.

7. L'avvenuto sostenimento della spesa è provato attraverso la seguente documentazione di pagamento:

a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati;

b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati;

c) per i pagamenti in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale, dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro della ditta del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.

8. Le spese di cui all'art. 8, comma 3, possono essere sostenute anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle di cui al comma 6, a condizione che il loro effettivo sostenimento sia comprovato con idonea documentazione bancaria, anche diversa da quella di cui al comma 7.

9. Nel caso in cui il pagamento abbia luogo tramite gli strumenti di cui al primo periodo del comma 6, a ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l'avvenuta esecuzione e la riferibilità allo specifico documento di spesa, del quale tale documentazione di pagamento riporta gli estremi. In caso di pagamenti cumulativi di più documenti di spesa di cui uno o più di uno non riferibili alle spese relative al progetto che beneficia del contributo, è presentata la documentazione di pagamento comprovante il pagamento complessivo ed è allegato al rendiconto anche copia dei documenti di spesa, cui il pagamento cumulativo si riferisce, che non riguardano il progetto che beneficia del contributo.

10. Il soggetto gestore valuta l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati per il tramite degli strumenti di cui al primo periodo del comma 6, la cui documentazione non indica gli estremi del documento di spesa, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione atta a comprovare in modo certo ed inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso allo specifico documento di spesa presentato a rendiconto.

11. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

12. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.

13. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'impresa indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

14. Il soggetto gestore procede alla revoca del contributo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo del progetto ammesso a contribuzione ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il progetto effettivamente realizzato e quello oggetto del provvedimento di concessione.

## Art. 17.

*Liquidazione del contributo*

1. Il contributo è liquidato a seguito dell'esame della rendicontazione, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte del soggetto gestore.

2. Il termine di liquidazione del contributo è sospeso in pendenza del termine di cui all'art. 16, comma 13.

## Art. 18.

*Sospensione della erogazione del contributo*

1. L'erogazione del contributo è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

## Art. 19.

*Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo*

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della decadenza dal diritto del contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, oppure:

a) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa indicato nel provvedimento di concessione del contributo o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;

b) nel caso in cui non è rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'art. 16, comma 13;

c) nel caso di cui all'art. 16, comma 14;

d) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, risulta la realizzazione di un progetto che comporta una spesa ammissibile inferiore ai limiti minimi di cui all'art. 7, comma 2;

e) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare del contributo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo del contributo concesso.

f) nei casi di cui all'art. 20, comma 9.

3. Le spese di cui all'art. 8, commi 3 e 6, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite minimo di cui al comma 2, lettera d).

4. Il soggetto gestore comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.


## Art. 20.

*Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione*

1. Il beneficiario è tenuto al rispetto dei sotto elencati obblighi nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione:

a) iscrizione nel registro delle imprese;

b) mantenimento della sede o dell'unità operativa, oggetto del progetto di imprenditoria giovanile, attiva nel territorio regionale.



2. Il beneficiario è tenuto al mantenimento del vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo dei beni oggetto del contributo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22:

a) nel caso di beni mobili: nei due anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione;

b) nel caso di beni immobili per adeguamento e ristrutturazione di beni immobili di cui all'art. 8, comma 2, lettera c), n. 1): nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, costituisce violazione degli obblighi di cui al presente articolo, in particolare:

a) il trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà o del possesso dei beni materiali ed immateriali ammessi a contributo;

b) la cessione di azienda o del ramo di azienda relativo al progetto di imprenditoria giovanile;

c) l'affitto di azienda o del ramo di azienda relativo al progetto di imprenditoria giovanile.

4. In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera a), i beni mobili materiali oggetto di contributo divenuti obsoleti o inservibili possono essere sostituiti, con autorizzazione del soggetto gestore, con altri beni della stessa natura o che possono essere utilizzati al fine dello svolgimento delle attività economiche contemplate dal progetto di imprenditoria giovanile.

5. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, il beneficiario presenta, successivamente alla presentazione della rendicontazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio di ogni anno attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi.

6. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 5, il soggetto gestore procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.

7. Qualora il numero di beneficiari sia superiore a cento, prima di disporre l'ispezione o il controllo previsto dal comma 6, l'ufficio competente si riserva la facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 5 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio.

8. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.

9. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 5 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporta la revoca del contributo erogato.

#### Art. 21.

##### *Ispezioni e controlli*

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 7/2000, in qualsiasi momento il soggetto gestore può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

#### Art. 22.

##### *Operazioni straordinarie*

1. Ai sensi dell'art. 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi regionali anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

a) presenti specifica domanda di subentro;

b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario;

c) prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;

d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;

e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'art. 20 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi previsti dal presente regolamento in capo all'impresa originariamente beneficiaria.

2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 20, commi 1 e 2, l'impresa subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet del soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG, entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle operazioni straordinarie di cui al comma 1 domanda di subentro contenente:

a) copia dell'atto registrato relativo all'operazione straordinaria ed una relazione sull'operazione straordinaria medesima;

b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;

c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa senza soluzione di continuità e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo.

3. Il provvedimento del soggetto gestore conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, l'impresa subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, ed il soggetto gestore avvia nuovamente l'iter istruttorio.

5. La domanda di subentro pervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni non comporta la sospensione del termine di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 13, comma 1.

6. Nei casi di cui al comma 5, l'eventuale concessione del contributo all'impresa subentrante è sottoposta a condizione sospensiva correlata all'esito dell'iter istruttorio di cui al comma 4.

#### *Capo V*

##### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 23.

##### *Rinvio*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

#### Art. 24.

##### *Programmazione dei fondi strutturali*


1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di emanazione di bandi per regimi di aiuto per l'imprenditoria giovanile nel quadro della programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione europea relativa all'utilizzo dei fondi medesimi.

2. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, è fatta salva la possibilità di prevedere nei bandi opportune deroghe alle disposizioni richiamate dal comma 1, fermo restando il rispetto delle regole fissate per il regime de minimis dal regolamento (UE) n. 1407/2013.

#### Art. 25.

##### *Programma attuativo regionale del fondo per lo sviluppo e la coesione e Piano di Azione e Coesione*

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di interventi finanziati nel quadro del Programma Attuati-



vo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) e del Piano di Azione e Coesione (PAC), con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa relativa all'utilizzo dei fondi medesimi.

2. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo dei fondi del PAR FSC e del PAC, è fatta salva la possibilità di prevedere negli atti che disciplinano gli interventi di cui al comma 1 opportune deroghe alle disposizioni del presente regolamento, fermo restando il rispetto delle regole fissate dai pertinenti regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 26.

*Abrogazione del decreto del Presidente della Regione 26 novembre 2012, n. 242*

1. Il decreto del Presidente della Regione 26 novembre 2012, n. 242 è abrogato.

2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme regolamentari precedenti di cui al decreto del Presidente della Regione 242/2012.

Art. 27.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

ALLEGATO A

(Riferito all'art. 6, comma 4)

*Regime di aiuto "de minimis". settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013*

1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti de minimis concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:

a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 104/2000;

b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

4. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013.

ALLEGATO B

(Riferito all'art. 12 comma 5)

*Criteri per la scheda di valutazione*

Progetti tesi allo sviluppo di sinergie con altre iniziative di promozione di nuove idee imprenditoriali realizzate da enti pubblici e privati.

Progetti legati alla valorizzazione della creatività.

Progetti che prevedono l'avvio di nuove imprese dirette al mantenimento dei mestieri tradizionali dell'artigianato.


Progetti finalizzati all'innovazione tecnologica del processo e di prodotto.

Progetti presentati da giovani che hanno partecipato a iniziative in collaborazione con gli incubatori e gli acceleratori di impresa, specificamente rivolti ai giovani, con l'obiettivo prioritario di cogliere le esigenze di innovazione del tessuto produttivo del Friuli-Venezia Giulia, oppure con le università, le istituzioni scolastiche e gli enti di formazione, al fine di migliorare l'integrazione tra mondo della scuola e del lavoro, con particolare riguardo alla nascita di nuove imprese.

Progetti che prevedono la condivisione dell'ufficio da attuarsi attraverso la messa a disposizione di postazioni di lavoro attrezzate e sale riunioni comuni.

*Visto, il Presidente: SERRACCHIANI*

15R00280



**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2015, n. 4.

**Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 96 del 30 aprile 2015)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Stato di previsione delle entrate*

1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015, annesso alla presente legge (tabella n. 1), è approvato in € 17.313.507.682,17 in termini di competenza ed in € 17.411.195.980,48 in termini di cassa.

Art. 2.

*Stato di previsione delle spese*

1. Lo stato di previsione delle spese della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015, annesso alla presente legge (tabella n. 2), è approvato in € 17.313.507.682,17 in termini di competenza ed in € 16.929.571.762,10 in termini di cassa.

Art. 3.

*Bilancio pluriennale*

1. A norma dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) è approvato il bilancio pluriennale della Regione Emilia-Romagna per il triennio 2015-2017 nel testo allegato alla presente legge che, in base a quanto disposto dall'articolo 11, comma 12 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), svolge funzione autorizzatoria.

Art. 4.

*Disposizioni in materia di entrate*

1. È autorizzato, secondo le leggi in vigore, l'accertamento delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante per il triennio 2015 - 2017.

2. Sono autorizzate, secondo le leggi in vigore, la riscossione ed il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2015.

Art. 5.

*Autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese*

1. È autorizzato l'impegno delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione delle unità previsionali di spesa relative al bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017.

2. Per gli interventi previsti nel bilancio di previsione 2015 e successive variazioni, la cui copertura finanziaria è assicurata da autorizzazione all'indebitamento (spese d'investimento in conto capitale - mezzi regionali), è autorizzata l'assunzione di impegni esclusivamente in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 3, commi 18, 19 e 20 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)).

3. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2015, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 2.

Art. 6.

*Quadro generale riassuntivo del bilancio*

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2015, annesso alla presente legge.

Art. 7.

*Spese di carattere obbligatorio*

1. Sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.



## Art. 8.

*Spese impreviste*

1. È approvato l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (elenco n. 2 annesso alla presente legge).

## Art. 9.

*Fondo di riserva del bilancio di cassa*

1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2015 è determinato per l'esercizio medesimo in € 670.000.000,00.

## Art. 10.

*Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2 della legge regionale n. 40 del 2001*

1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2 della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e fra i relativi capitoli di spesa, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

2. I provvedimenti di variazione di cui al comma 1 possono altresì disporre l'istituzione di nuovi capitoli al fine dell'adeguamento al livello minimo di articolazione del piano dei conti al quarto livello, come previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

3. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad apportare, con proprio atto, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni degli stanziamenti relativi ai capitoli delle contabilità speciali, per le entrate a valere sui capitoli afferenti alla U.P.B. 6.20.14000 - partite di giro, per le spese a valere sui capitoli afferenti alla U.P.B. 3.1.1.7.31500 - partite di giro, nonché all'istituzione e alla dotazione di nuovi capitoli nell'ambito delle medesime unità previsionali di base.

## Art. 11.

*Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 4 della legge regionale n. 40 del 2001*

1. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi finanziati da assegnazioni vincolate a scopi specifici dello Stato, dell'Unione europea e di altri soggetti è autorizzata l'istituzione e la dotazione di capitoli di spesa nell'ambito delle unità previsionali di base già istituite o di nuove unità previsionali di base, ove sia necessario provvedere all'integrazione della quota regionale di cofinanziamento, esclusivamente nel caso in cui i fondi regionali necessari risultino accantonati nell'ambito dei fondi speciali.

2. Al fine dell'adeguamento al livello minimo di articolazione del piano dei conti al quarto livello, come previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 118 del 2011, le variazioni compensative di cui all'articolo 31, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 40 del 2001, possono disporre l'istituzione di nuovi capitoli.

## Art. 12.

*Variazioni di bilancio per il pagamento dei residui passivi perenti*


1. Al fine di consentire il pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui per perenzione amministrativa, a norma dell'articolo 60, comma 4 della legge regionale n. 40 del 2001, sono iscritti, in apposite unità previsionali di base dello stato di previsione di spesa nel bilancio annuale, collocati fra le spese obbligatorie, il fondo di accantonamento per la reiscrizione di residui passivi perenti di parte corrente e il fondo di accantonamento per la reiscrizione di residui passivi perenti di conto capitale.

2. Previa verifica della sussistenza del diritto del creditore al pagamento, dopo aver accertato che il debito non sia prescritto o estinto per altra causa, la Giunta regionale, con propria deliberazione, preleva dai fondi di cui al comma 1 le somme necessarie per effettuare il pagamento degli importi reclamati dai creditori e le iscrive nelle unità previsionali di base e nei capitoli di imputazione originaria della spesa. La Giunta regionale può delegare gli atti di prelevamento al dirigente della struttura organizzativa competente in materia di controllo contabile interno, sulla base dei provvedimenti regionali di organizzazione e di attribuzione delle competenze, con riferimento ai provvedimenti disposti dai dirigenti responsabili per materia.

## Art. 13.

*Attuazione del Titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011*

1. Per l'attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria necessarie all'integrazione o all'istituzione di nuove unità previsionali di base per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese. Tali provvedimenti di variazione dispongono contestualmente le variazioni agli stanziamenti dei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base ovvero l'istituzione di nuovi capitoli o di nuove unità previsionali di base.



## Art. 14.

*Autorizzazione di spesa per attività o interventi continuativi o ricorrenti*

1. L'autorizzazione di spesa per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 concernente leggi regionali e statali attualmente in vigore che regolano attività od interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di base di spesa di cui agli specifici allegati. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli come risulta dall'allegato documento di accompagnamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017, disaggregato per capitoli ai fini della gestione e dell'assegnazione delle risorse (articolo 11, commi 6 e 8 della legge regionale n. 40 del 2001).

## Art. 15.

*Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità*

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito ed a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di € 12,00, a norma di quanto disposto dall'articolo 44 della legge regionale n. 40 del 2001.

## Art. 16.

*Mutui e prestiti*

1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2015 entro i limiti di cui all'articolo 34, comma 4 della legge regionale n. 40 del 2001 - di cui è data dimostrazione nell'elenco n. 11 annesso al bilancio - la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, a norma dell'articolo 34 citato, a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di € 572.219.599,80.

2. Sono altresì rinnovate per l'esercizio 2015, per l'importo di € 1.594.271.237,04, le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari già autorizzati dall'articolo 17 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 29 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016) come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016 a norma dell'articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione), a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 2014.

3. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 6,5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di trenta anni.

4. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015.

5. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

6. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.

7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, trova la copertura nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso di interessi e del capitale, afferenti alla U.P.B. 1.7.4.2.30250 - interessi passivi per l'ammortamento dei mutui e alla U.P.B. 1.7.4.5.30500 - quota capitale per l'ammortamento dei mutui.

8. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2017 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.


9. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui ai commi 1 e 2 risultino meno onerose di quanto previsto al comma 7 o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

10. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale, sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della legge regionale n. 40 del 2001.

## Art. 17.

*Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato presunto di amministrazione dell'esercizio precedente*

1. È autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2015 dell'avanzo vincolato presunto d'amministrazione proveniente dall'esercizio finanziario 2014 per l'ammontare di € 1.001.107.088,20.



## Art. 18.

*Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa*

1. A norma dell'articolo 35 della legge regionale n. 40 del 2001, la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.

## Art. 19.

*Allegato di cui all'articolo 11, commi 6 e 8 della legge regionale n. 40 del 2001 e assegnazione delle risorse ai fini della gestione*

1. Al bilancio è allegato un apposito documento che disaggrega per ogni unità previsionale di base i capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione, a norma di quanto disposto dall'articolo 11, comma 6 della legge regionale n. 40 del 2001.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese, è disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti responsabili di direzione generale, secondo quanto indicato in ciascun capitolo dell'allegato di cui al comma 1, a norma di quanto disposto dall'articolo 11, comma 8 della legge regionale n. 40 del 2001.

3. Per le finalità di cui al comma 2, le assegnazioni delle risorse ai dirigenti responsabili di direzione generale si intendono integrate e/o modificate sulla base sia dei provvedimenti di variazione di bilancio sia dei provvedimenti di attribuzione delle competenze adottati nel corso dell'esercizio.

## Art. 20.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 aprile 2015

BONACCINI

(Omissis).

15R00306

**REGIONE TOSCANA**

LEGGE REGIONALE 19 marzo 2015, n. 29.

**Modifiche alla legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 25 marzo 2015)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 51/2014.

Art. 2 - Entrata in vigore.

Preambolo

## IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma settimo, e l'art. 122, comma primo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera f), l'art. 6, comma 1, l'art. 16 e l'art. 31 comma 1, dello Statuto;

Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione);


Vista la legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale);

Vista la legge regionale 9 dicembre 2014, n. 75 (Interpretazione autentica dell'art. 11, comma 3, della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale»);

Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità espresso nella seduta del 20 gennaio 2015;

Considerato quanto segue:

1. La disciplina concernente la presentazione delle liste elettorali di cui all'art. 11, comma 3, della legge regionale n. 51/2014, è stata recentemente oggetto di interpretazione autentica con la legge regionale n. 75/2014, al fine di individuare chiaramente la volontà del legislatore regionale in riferimento alle modalità di presentazione delle liste espressione di gruppi consiliari già costituiti in seno al Consiglio regionale;



2. La normativa vigente, pertanto, prevede che: le liste circoscrizionali espressione di gruppi consiliari costituiti almeno sei mesi prima della data di convocazione dei comizi elettorali, possono essere presentate da dieci elettori ed elettrici purché, a tale data, risultino ancora costituiti; le liste circoscrizionali espressione di gruppi consiliari costituiti successivamente ai sei mesi precedenti la convocazione dei comizi possono essere presentate da un numero di elettori pari ad un terzo di quello previsto dal sopracitato art. 11, comma 2. Ai sensi della legge regionale n. 75/2014 entrambe le disposizioni sono da ritenersi applicabili anche ai singoli componenti del gruppo misto;

3. Al fine di rendere maggiormente coerenti le disposizioni di legge, anche in relazione ai possibili casi di applicazione concreta, è opportuno far rientrare all'interno della prima fattispecie di cui all'art. 11, comma 3, anche le liste circoscrizionali che sono espressione di gruppi consiliari regolarmente costituiti da almeno sei mesi precedenti la convocazione dei comizi ma che, per effetto di successive riduzioni intervenute nella loro composizione, non risultino più in essere a tale data a causa della necessaria assegnazione dell'unico componente rimasto nei gruppi stessi al gruppo misto;

4. Stante l'imminente conclusione della legislatura, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 51/2014*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), è inserito il seguente:

«3 bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 3, si applica anche alla lista che sia espressione di un gruppo costituito da almeno sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali ma che, per effetto di successive riduzioni intervenute nella sua composizione, non risulti più in essere alla data medesima, in quanto l'unico consigliere rimasto nel gruppo stesso è stato necessariamente assegnato al gruppo misto, con contestuale scioglimento del gruppo, ai sensi delle vigenti disposizioni sulla composizione dei gruppi.»

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 19 marzo 2015

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 marzo 2015.

15R00250

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2015, n. 8.

**Disposizioni urgenti in favore delle Province e altre disposizioni.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - speciale - n. 30 del 27 marzo 2015)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;


Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 22/5 del 10 marzo 2015;

PROMULGA  
la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Misure urgenti a favore delle Province*

1. Nelle more della definizione delle procedure inerenti l'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) in materia di riordino delle funzioni delle Province e al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi e di poter fronteggiare le situazioni di maggiore urgenza, le Province sono autorizzate ad utilizzare le economie di risorse derivanti dai trasferimenti regionali relativi alle funzioni delegate dalla Regione in attuazione della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale).



## Art. 2.

*Misure a sostegno delle attività di cooperazione internazionale*

1. Al fine di consentire il completamento delle attività residue relative al Programma di Cooperazione Internazionale della Regione Abruzzo 2006-2011, è autorizzata, per il solo anno 2015, l'ulteriore spesa di Euro 18.000,00.

2. Al bilancio di previsione corrente sono apportate le seguenti modifiche, nei termini di competenza e di cassa, limitatamente all'annualità 2015:

a) lo stanziamento del capitolo di spesa 01.01.007 - 61637, denominato «Intervento regionale a favore della Cooperazione dei Paesi in via di sviluppo» è incrementato di Euro 18.000,00;

b) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.003 - 11825, denominato «Rimborso oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti», è ridotto di Euro 18.000,00.

## Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 24 marzo 2015

D'ALFONSO

15R00263

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



**GAZZETTA UFFICIALE**  
  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

|               |  | <u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>                              |
|---------------|--|---|
| <b>Tipo A</b> | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:<br>(di cui spese di spedizione € 257,04)*<br>(di cui spese di spedizione € 128,52)*   | - annuale € <b>438,00</b><br>- semestrale € <b>239,00</b> |
| <b>Tipo B</b> | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:<br>(di cui spese di spedizione € 19,29)*<br>(di cui spese di spedizione € 9,64)*                      | - annuale € <b>68,00</b><br>- semestrale € <b>43,00</b>   |
| <b>Tipo C</b> | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:<br>(di cui spese di spedizione € 41,27)*<br>(di cui spese di spedizione € 20,63)*  | - annuale € <b>168,00</b><br>- semestrale € <b>91,00</b>  |
| <b>Tipo D</b> | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:<br>(di cui spese di spedizione € 15,31)*<br>(di cui spese di spedizione € 7,65)*  | - annuale € <b>65,00</b><br>- semestrale € <b>40,00</b>   |
| <b>Tipo E</b> | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:<br>(di cui spese di spedizione € 50,02)*<br>(di cui spese di spedizione € 25,01)*     | - annuale € <b>167,00</b><br>- semestrale € <b>90,00</b>  |
| <b>Tipo F</b> | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:<br>(di cui spese di spedizione € 383,93)*<br>(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - annuale € <b>819,00</b><br>- semestrale € <b>431,00</b> |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**  
(Oltre le spese di spedizione)

|  |        |
|--|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale                                | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione     | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico         | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico             | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\* - annuale € **302,47**  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\* - semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\* - annuale € **86,72**  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**  
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

**€ 2,00**



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 5 0 7 0 4 \*

